

Nonviolenza e “noncollaborazione”: attualità di Danilo Dolci

Autore: [Roberto Lamacchia](#)

Leggere oggi le parole di Danilo Dolci o quelle del suo difensore nel processo per i fatti di Trappeto, in Sicilia, del 1956 potrebbe apparire come un esercizio di ricerca storica, superato dai tempi; ma purtroppo così non è, ed anzi la sensazione che si prova è che quelle parole siano state anticipatrici di una situazione di degrado dei diritti dei cittadini che oggi appare in tutta la sua evidenza.

Certo, dal 1956 ad oggi, molte cose sono cambiate, anzi, direi che il mondo intero è cambiato. C'è stata una fase in cui i diritti dei cittadini hanno prevalso rispetto al potere statuale e padronale. Mi riferisco all'approvazione dello Statuto dei Lavoratori, al nuovo processo del lavoro, alla legge sul divorzio, alla riforma carceraria, all'abolizione di alcuni reati figli dell'ottica fascista (dal reato di oltraggio a quello di blocco stradale), ma tutto ciò è durato lo spazio di un mattino, dal 1960 alla fine degli anni '80. Poi, lentamente e gradualmente, la volontà repressiva dello Stato è tornata prepotentemente alla ribalta, come è dimostrato dalla reintroduzione del reato di oltraggio e, più recentemente, di blocco stradale. E allora, le parole, e soprattutto i comportamenti di Danilo Dolci tornano ad essere, o continuano ad essere, estremamente importanti.

Ma **per che cosa è ricordato Danilo Dolci?** L'aspetto più caratteristico e unico del suo agire è stata la vera e propria **invenzione dello sciopero al contrario, nel quale aveva coinvolto i braccianti disoccupati di Trappeto che si erano recati a lavorare gratuitamente in un terreno abbandonato, per iniziare lavori di sterramento e di assestamento in una vecchia strada comunale**, azione a seguito della quale egli venne arrestato e processato con altri partecipanti all'azione. In quell'occasione, **a fronte dell'ordine del Commissario di Polizia che gli intimava di allontanarsi, Dolci si sedette per terra e si fece portare via a braccia**, pare con notevole difficoltà, stante il suo peso non indifferente! **Il processo si concluse, poi, con una condanna di Dolci a 50 giorni di carcere**, a fronte di una richiesta del pubblico ministero di condanna a otto mesi, ma questo fatto portò moltissimi giovani ad avvicinarsi, a Palermo e a Partinico, alle iniziative nonviolente di Dolci.

Che cosa ci ricorda questo fatto? A partire dal 1967, a Torino e in altre città italiane, si era formato un movimento universitario di rilevanti dimensioni che aveva deciso, in segno di protesta contro la riforma dell'Università proposta dal Ministro Gui, di occupare le sedi universitarie. Palazzo Campana, sede delle facoltà umanistiche a Torino, fu il primo caso di occupazione. L'occupazione, effettuata senza violenza alcuna, fu, però, interrotta dopo qualche tempo dall'intervento della Forza Pubblica che intimò agli studenti presenti di abbandonare la loro facoltà: ebbene, a fronte del rifiuto opposto dagli studenti, gli agenti intervennero e portarono fuori dalla sede gli studenti che si erano, nel frattempo, seduti per terra, esattamente come Danilo Dolci e i suoi braccianti. I reati contestati furono quelli di

occupazione di sede universitaria. In questo caso, il processo non si celebrò perché nel frattempo, intervenne un'amnistia che cancellò tutte le accuse ma, anche in questa occasione, la prima reazione nonviolenta di Torino portò molti studenti in altre sedi universitarie a muoversi allo stesso modo contro l'ordine dell'autorità. Dunque, azione di protesta nonviolenta e resistenza passiva a Trappeto nel '56 e azione nonviolenta degli studenti e resistenza passiva a fronte dell'intervento della polizia a Torino (e poi in altre sedi universitarie) nel '67: situazioni sociopolitiche diverse, ma comportamenti ed effetti uguali!

Ma che cosa intendeva dimostrare Danilo Dolci con le sue azioni? Vi leggo uno stralcio del programma di un'iniziativa che egli consegnò al suo difensore, l'avv. Piero Calamandrei, perché lo rassicurasse sul fatto che nessuna di quelle azioni programmate potesse andare contro la legge: «È profondamente doloroso e offensivo constatare che lo Stato non sa far rispettare le sue leggi più elementari, più giustificate: i mezzi di informazione e di pressione normali in uno stato civile, qui sono stati assolutamente inefficaci. **Decisi a far rispettare le leggi, promuoviamo un movimento che non si fermerà fino a quando il buon senso e l'onestà non avranno trionfato. Inizieremo lunedì 30 gennaio, digiunando per 24 ore**». Dolci vuole dimostrare che la Costituzione deve essere rispettata e, poiché il suo art. 4 dispone che «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto» e che «ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società», allora i disoccupati decidono di lavorare gratuitamente.

E oggi? Fatte le opportune differenze e al netto delle manifestazioni anche violente che hanno caratterizzato alcune fasi e che hanno portato a dare un'idea errata, **mi viene in mente il Movimento No Tav, che si batte da oltre 30 anni per la difesa del territorio: qual è la risposta dello Stato? La militarizzazione del territorio**, la creazione di zone rosse, l'intervento della polizia a sgomberare strutture che i manifestanti avevano ristrutturato con le loro mani e a loro spese. **E come non pensare agli studenti, del tutto pacifici, che sono stati caricati recentemente in più città italiane?**

E se vogliamo attualizzare ancora di più l'argomento, basta pensare al tentativo di introduzione del **disegno di legge sicurezza** nel nostro ordinamento. Alcune norme in esso contenute rappresentano un evidente tentativo di rendere impossibile ogni sforzo del cittadino per far valere i suoi diritti; la nuova normativa dimostra la volontà di regolare i rapporti tra lo Stato e i suoi cittadini privilegiando la superiorità del primo, che pensa di poter risolvere i problemi sociali di dissenso, di disuguaglianza, di malessere attraverso la repressione, l'introduzione di nuovi reati, invece che attraverso lo strumento del confronto. Molte delle norme appaiono in evidente contrasto con i principi costituzionali sia in campo penale che nel settore del diritto penitenziario. Per citare alcune perle di questa normativa, tra quelle più attinenti all'oggetto del nostro incontro, vorrei ricordare la **trasformazione dell'illecito amministrativo del blocco stradale in reato** che può venir commesso

anche da chi, senza violenza, ostruisce una strada, con una surreale divisione tra chi commette il reato da solo, con il proprio corpo (come se ciò fosse possibile o come se ciò fosse quello che normalmente avviene) per il quale è prevista una pena massima di un mese e chi, invece, commette il fatto, anche senza violenza, in più persone: in questo caso la pena può arrivare a due anni di reclusione. Dunque, **qualunque corteo o assembramento che inevitabilmente finisce per ostruire una strada, può consentire l'applicazione di questa nuova norma.** Siamo, cioè in presenza di una ipercriminalizzazione o di un panpenalismo che dir si voglia, che va a colpire determinati soggetti (attivisti, ambientalisti, studenti, occupanti) rendendo reato qualunque manifestazione di dissenso, anche nonviolento.

Una seconda perla contenuta nel disegno di legge sicurezza, pericolosissima per il futuro, è rappresentata dall'**inserimento per la prima volta nel nostro ordinamento penale, della resistenza passiva vista come reato.** La giurisprudenza e la dottrina hanno sempre sostenuto che le manifestazioni di opposizione a un ordine dell'autorità realizzate attraverso una non-azione, attraverso un sit-in o in altre forme nonviolente non costituiscono reato. Ora il disegno di legge sicurezza introduce, come un *ballon d'essai*, per vedere le reazioni dell'opinione pubblica, la fattispecie di resistenza passiva nel caso di rivolta all'interno degli istituti di pena: nell'art. 415 *bis* del codice penale, infatti, viene previsto che sono puniti con una pena da due a otto anni di reclusione, ridotta nel caso di mera partecipazione da uno a cinque anni, coloro che commettono atti di resistenza *anche passiva* all'esecuzione di ordini impartiti dall'autorità. Così, se tre detenuti, in maniera non violenta si rifiutano di rientrare nella loro cella, saranno puniti con le pene sopra ricordate. Se questa norma passerà, il prossimo passo sarà molto probabilmente l'individuazione di una fattispecie di reato di resistenza passiva anche all'esterno degli istituti di pena, e dunque, nei casi più frequenti di manifestazioni pubbliche di dissenso. Insomma, la disobbedienza civile resta un argomento di piena attualità.

Che cosa farebbe oggi Danilo Dolci, in questa diversa dimensione dei rapporti sociali, ma tristemente simile nelle conseguenze sul piano del rispetto dei diritti dei cittadini, **non lo sappiamo.** Dobbiamo, quindi, approfondire e adeguare il suo pensiero alla situazione sociopolitica attuale. E, in questa analisi, **fondamentale è lo studio dei termini usati da Dolci e dagli altri sostenitori del Movimento Nonviolento. Un ruolo importante nella pratica nonviolenta è svolto dalla cosiddetta noncollaborazione**, scritta in una sola parola. «La noncollaborazione», spiega Aldo Capitini, fondatore del Movimento Nonviolento, «può effettuarsi nei riguardi di altre persone o nei riguardi di un'autorità, di un'istituzione, di una legge, nel qual caso viene ad essere disobbedienza civile». Anche se si concretizza in un non fare, la noncollaborazione non scaturisce dall'indifferenza o dal rifiuto di prender parte; non è un modo di «lavarsene le mani»: **è la scelta di agire direttamente sulle cause di un problema e chi la opera è consapevole delle conseguenze** – anche gravi – che potranno derivarne.

Qui emerge **il tema principale del pensiero di Dolci: la nonviolenza che si incrocia**

con la noncollaborazione teorizzata da Aldo Capitini. In un suo saggio, Giuseppe Barone, storico che si è occupato e si occupa del tema della nonviolenza, si sofferma sulla differenza tra l'uso del termine *nonviolenza* (ma lo stesso discorso vale per la noncollaborazione), scritto in unica parola, e quello di non violenza scritto in due parole, magari unite dal trattino, e chiarisce come un'omologazione tra i due concetti sia errata. Scrive Barone: «I nonviolenti (o pacifisti, tanto fa lo stesso) vengono per lo più dipinti come anime belle, incapaci di vedere che il mondo si sostanzia di aggressioni conflitti uccisioni e così via; come persone convinte – ma senza che si presti credito eccessivo alla loro buona fede – che i problemi si risolvano mettendo fiori nelle canne dei fucili». E continua: **«L'attivista nonviolento, come pure chi imbraccia un fucile per difendere la libertà di un popolo, muovono entrambi dall'esigenza, dall'urgenza, di modificare uno status quo ritenuto inaccettabile, ma perseguono il cambiamento con metodi antitetici»**. Prendendo le parole dello stesso Dolci, poi, egli definisce il suo lavoro come **«continuazione della Resistenza, senza sparare»**.

Per concludere, non sappiamo che cosa avrebbe detto Danilo Dolci nell'attuale situazione socio-politica, ma sappiamo che ci manca!

È, con minimi tagli, l'intervento svolto dall'autore nel convegno "Il lievito nella pasta. Danilo Dolci e la disobbedienza civile", organizzato a Torino il 13 febbraio 2025 presso il Centro Sereno Regis